

# **STATUTO CONSORZIO BACINO DI UTENZA NA-4 DELLA PROVINCIA DI NAPOLI**

**ATTO DELIBERATIVO DI COMPETENZA: DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N. 1  
DEL 21.02.1994**

Allegato A

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO E LA GESTIONE ASSOCIATA  
DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI AI SENSI DELLA  
LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 10/2/1993**

## **Art. 1**

È costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 per la gestione del servizio pubblico in forma associata degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ai sensi della legge regionale n. 10 del 10 febbraio 1993, il Consorzio fra i seguenti Comuni:

AGEROLA – BOSCOREALE – BOSCOTRECASE – CASOLA di Napoli – CASTELLAMMARE di STABIA – ERCOLANO – GRAGNANO – LETTERE – MASSALUBRENSE – META – PIANO di Sorrento – PIMONTE – POGGIOMARINO – POMPEI – PORTICI – S. GENNARO VESUVIANO – SANT'ANGELO – S. MARIA LA CARITA' – S. ANTONIO ABATE – SORRENTO – TERZIGNO – TORRE ANNUNZIATA – TORRE DEL GRECO – TRECASE – VICO EQUENSE – STRIANO – OTTAVIANO – S. GIUSEPPE VESUVIANO – S. SEBASTIANO AL VESUVIO – S. GIORGIO A CREMANO.

Il Consorzio è Ente strumentale dei Comuni suddetti, con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, dotato di autonomia imprenditoriale e gestionale, regolato dalle norme stabilite dallo statuto consortile.

## **Art. 2**

Del Consorzio fanno parte i Comuni indicati al precedente art. 1 e possono entrare a far parte dello stesso altri Comuni tra quelli indicati nel piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dalla Regione Campania nel Bacino NA-4 a condizione che essi accettino integralmente le norme della presente convenzione e dello Statuto.

Il loro inserimento in ogni caso è subordinato all'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea consortile la quale nella deliberazione di ammissione dovrà indicare gli obblighi e le condizioni cui il nuovo Comune dovrà sottostare.

## **Art. 3**

Il Consorzio si propone di provvedere in forma associata alla gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del bacino NA-4 individuato dal piano Regionale, nonché di realizzare gli altri obiettivi indicati nell'art. 2 della L.R. 10/02/1993 n. 10.

## **Art. 4**

La durata del Consorzio è di anni cinquanta decorrenti dalla data di approvazione della presente convenzione.

#### **Art. 5**

Il Consorzio ha sede legale provvisoriamente presso la sede del Comune di S. GIORGIO A CREMANO.

#### **Art. 6**

Entro il 31 marzo di ogni anno il Presidente del Consorzio organizza una conferenza degli Amministratori dei comuni consorziati al fine di fornire agli organi del Consorzio le indicazioni necessarie per il migliore perseguimento dei fini e al fine di effettuare una verifica circa il reciproco rispetto degli obblighi convenzionali.

I Comuni contraenti possono altresì gestire altri servizi pubblici tramite lo stesso Consorzio, ovviamente previa deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

#### **Art. 7**

Gli atti adottati dall'Assemblea del consorzio dovranno essere trasmessi ai Comuni contraenti entro venti giorno dalla loro adozione.

#### **Art. 8**

La ripartizione delle spese avverrà tenendo conto del seguente criterio: sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, che verrà determinato dagli organi del Consorzio all'atto dell'inizio dell'attività di smaltimento.

Il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni consorziati sulla base delle indicazioni del costo unitario di smaltimento e sulla base delle indicazioni del piano Regionale per quanto riguarda la quantità.

Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio la quota di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota a scadenze trimestrali.

Nella fase di prima applicazione e comunque sino all'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, per costituire un primo fondo, ogni Comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spese generali di lire 500 per abitante.

#### **Art. 9**

I singoli Comuni sono tenuti, in caso di necessità, a richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) del Consorzio, a prestare le garanzie per la contrazione dei mutui necessari per il finanziamento delle opere occorrenti per il proseguimento dei fini associativi.

#### **Art. 10**

Il C.d.A., in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione, attuerà i meccanismi surrogatori previsti dalla legge.

Ogni singolo comune potrà impugnare gli atti incompatibili con la presente convenzione e con lo statuto dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 11**

Il capo del personale e il Direttore che viene nominato dal C.d.A. il quale ne fissa il relativo trattamento economico in base agli accordi nazionali.

Il consorzio può avere personale proprio da assumere secondo le4 disposizioni di legge in vigore, oppure si può valere delle prestazioni – con il comando – del personale in servizio presso i Comuni consorziati e/o la Regione affidandogli, con deliberazione del C.d.A., specifici incarichi.

#### **Art. 12**

Il Tesoriere del Consorzio è nominato con deliberazione dell'Assemblea consortile.  
Tale servizio sarà regolato da apposita convenzione.

#### **Art. 13**

La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento con deliberazione dei Comuni contraenti a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati.

#### **Art. 14**

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento, anche prima della scadenza fissata dall'art. 4 purché vi sia il consenso espresso con deliberazione dei relativi Consigli Comunali di almeno la maggioranza assoluta dei Comuni consorziati.

#### **Art. 15**

La presente convenzione entrerà in vigore subito dopo la sottoscrizione da parte dei Comuni contraenti.

Allegato B

## **STATUTO DEL CONSORZIO**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 (Costituzione del Consorzio)**

1. E' costituito il Consorzio denominato "CONSORZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI" di cui fanno parte i Comuni di:  
AGEROLA – BOSCOREALE – BOSCOTRECASE – CASOLA DI NAPOLI – CASTELLAMMARE DI STABIA – ERCOLANO – GRAGNANO – LETTERE – MASSALUBRENSE – META – PIANO DI SORRENTO – PIMONTE – POGGIOMARINO – POMPEI – PORTICI – S. GENNARO VESUVIANO – SANT'AGNELLO – S. MARIA LA CARITA' – S. ANTONIO ABATE – SORRENTO –

TERZIGNO – TORRE ANNUNZIATA – TORRE DEL GRECO – TRECASE – VICO EQUENSE – STRIANO – OTTAVIANO – S. GIUSEPPE VESUVIANO – S. SEBASTIANO AL VESUVIO – S. GIORGIO A CREMANO.

## **Articolo 2**

(Natura giuridica del Consorzio)

1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti contraenti, con propria personalità giuridica distinta da quella degli Enti componenti, dotato di autonomia imprenditoriale e gestionale.
2. Il Consorzio opera nel pubblico interesse dei Comuni facenti parte del Consorzio stesso.

## **Articolo 3**

(Sede del Consorzio)

1. Il Consorzio ha la propria sede legale provvisoriamente presso il Comune di S. Giorgio a Cremano e successivamente, nella prima Assemblea, si provvederà con deliberazione Assembleare a stabilire la definitiva sede.

## **Articolo 4**

(Finalità del Consorzio)

1. Il Consorzio, come stabilito dall'art. 3 della Convenzione, anche mediante la realizzazione di opere pubbliche, si propone di gestire in forma associata gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Bacino di Na4 così come definito dalla Legge Regionale n. 10/93.

Finalità del Consorzio sono:

- a) Il raggiungimento del pareggio tra i rifiuti prodotti e quelli smaltiti nell'ambito del bacino NA-4;
  - b) La realizzazione degli impianti necessari;
  - c) Il recupero e il conferimento differenziato delle Materie Prime Secondarie (MPS);
  - d) La termodistruzione delle frazioni residue con produzione di energia elettrica a recupero del calore da utilizzare in reti specializzate di teleriscaldamento;
  - e) Il risanamento ed il recupero ambientale delle aree degradate, delle discariche esaurite e/o occasionali e di tutti quei siti interessati da fenomeni di degrado ambientale attraverso appositi piani di intervento;
  - f) La promozione di attività didattico-culturali miranti a modificare i comportamenti rispetto alla produzione e alla gestione dei rifiuti per ottenere la progressiva riduzione delle quantità ed una migliore qualità della vita.
2. Il Consorzio può inoltre attuare ogni altra gestione a tempo determinato di uno specifico servizio e/o la realizzazione di un'opera di competenza statale o regionale, previa statuizione di un disciplinare tipo.

## **Articolo 5**

(Ammissione al Consorzio)

1. L'ammissione di altri Enti pubblici al Consorzio è deliberata, su richiesta degli stessi, dall'Assemblea consortile con la maggioranza assoluta e con il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Gli Enti richiedenti dovranno essere, di norma, territorialmente contigui al Consorzio.

**Articolo 6**  
(Durata del Consorzio)

1. Il Consorzio ha la durata di anni cinquanta.
2. La durata del Consorzio, alla sua naturale scadenza, potrà essere rinnovata per analogo periodo.

**Articolo 7**  
(Adozione e modifica dello Statuto)

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, deve essere approvato dai rispettivi Consigli, con la maggioranza assoluta dei consiglieri.
2. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. Le modifiche che riguardano la durata dei rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, le forme di consultazione degli Enti e le finalità previste dall'art. 4 del presente Statuto, devono essere approvate dai rispettivi Consigli con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

**Articolo 8**  
(Modalità di gestione)

1. Il Consorzio persegue in forma diretta i fini fissati dalla Convenzione e dallo Statuto.
2. Potrà altresì avvalersi delle forme di gestione previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, previa proposta della maggioranza assoluta e con deliberazione dei rispettivi Consigli degli Enti che rappresentano il Consorzio.

**Articolo 9**  
(Funzioni aggiuntive)

1. Il Consorzio potrà altresì effettuare servizi attinenti agli scopi, per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati e di altri Enti, ricompresi nell'ambito territoriale del Consorzio su richiesta degli Enti stessi.
2. I relativi oneri saranno recuperati a carico degli Enti richiedenti.

**TITOLO II**  
**GLI ORGANI**

**Articolo 10**  
(Gli Organi)

1. Sono Organi del Consorzio:
  - a) L'Assemblea dei rappresentanti del Consorzio;
  - b) Il Consiglio di Amministrazione;
  - c) Il Presidente;
  - d) Il Direttore;
  - e) Il Collegio sindacale.

## **CAPO I. L'ASSEMBLEA**

### **Articolo 11**

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea Consortile è l'organo rappresentativo del Consorzio ed è costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o da un loro delegato ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
2. Allorché il Sindaco decade dalla carica, decade, automaticamente, da componente dell'Assemblea.
3. Il delegato decade da componente dell'Assemblea allorché cessa dalla carica il Sindaco delegante.

### **Articolo 12**

(Competenze dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. Ad esso compete l'adozione degli atti fondamentali.
2. Appartengono pertanto all'Assemblea:
  - a) Le proposte di modifica allo Statuto consortile;
  - b) Le proposte di modifica del regolamento di attuazione dello Statuto;
  - c) Nomina, con separate votazioni (a scrutinio palese), del Presidente e del Vice Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione;
  - d) L'approvazione dei regolamenti di organizzazione interna dei servizi e del personale;
  - e) Approvazione del bilancio di previsione annuale e delle relative variazioni;
  - f) Determinazione delle indennità spettanti agli amministratori;
  - g) Approvazione del bilancio pluriennale e della relazione programmatica;
  - h) Sottoscrizione di eventuali quote azionarie in società di capitali per la realizzazione di impianti, oppure: determinazioni di quote di partecipazione del Consorzio ad enti ed associazioni operati in settori attinenti ai fini del Consorzio;
  - i) Ammissione di altri enti territoriali al Consorzio nel rispetto del disposto dell'art. 5;
  - j) Nomina del collegio dei revisori e determinazione dei relativi emolumenti;
  - k) Acquisti ed alienazioni immobiliari;
  - l) Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
  - m) Ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto delle normative contrattuali;
  - n) Adozione della pianta organica del personale del Consorzio e relative variazioni;
  - o) Assunzione dei mutui e delle altre operazioni di finanziamento straordinario;
  - p) Nomina del Direttore e del Segretario del Consorzio.

### **Articolo 13**

(La sfiducia costruttiva)

1. La mozione di sfiducia costruttiva è il documento politico-amministrativo che contiene la dichiarazione di sfiducia sul Consiglio di Amministrazione in carica ed il documento programmatico con la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente e di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14**

(Modalità di presentazione della mozione di sfiducia)

1. Ogni Consigliere comunale appartenente ad un Consiglio Comunale aderente al Consorzio può proporre al proprio Consiglio la presentazione di una mozione di sfiducia a carico del Presidente e del Consiglio di amministrazione del Consorzio.
2. La mozione deve essere iscritta ai lavori del Consiglio Comunale entro 15 giorni dalla presentazione.
3. La mozione per essere inoltrata all'Assemblea del Consorzio deve essere approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei presenti.
4. L'inoltro della mozione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di approvazione consiliare.

#### **Articolo 15**

(Presentazione della mozione di sfiducia)

1. La mozione deve essere approvata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.
2. La mozione deve essere rivolta all'intero Consiglio di Amministrazione e non può essere messa in discussione prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione.
3. Alla mozione di sfiducia dovranno essere allegati sia il nuovo documento programmatico sia l'indicazione del nuovo Presidente e dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

(Iscrizione all'ordine del giorno della mozione)

1. La mozione deve essere presentata con le modalità già indicate al Segretario del Consorzio, il quale provvederà a protocollarla ed informerà immediatamente il Presidente.
2. Il presidente, o chi lo sostituisce, fissa la data della seduta assembleare ed iscrive all'ordine del giorno la mozione presentata in conformità al disposto degli articoli precedenti.

#### **Articolo 17**

(Prima convocazione)

1. Alla prima convocazione provvede il Sindaco del Comune dove ha sede il Consorzio con avvisi scritti da recapitarsi, almeno 5 giorni prima, ai rispettivi Sindaci dei Comuni.
2. L'avviso dovrà essere spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.
3. L'Assemblea è tenuta a verificare la regolarità della sua costituzione.

#### **Articolo 18**

(Convocazione dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno. La prima volta per l'approvazione del bilancio preventivo economico e pluriennale, la seconda volta per l'approvazione del conto consuntivo.
2. L'Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del Consorzio o un quinto dei rappresentanti.
3. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi ai rappresentanti con le modalità stabilite dal regolamento.
4. L'avviso dovrà contenere il luogo, l'ora e la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, unitamente alla proposta di deliberazione da adottarsi.

5. Le adunanze dell'Assemblea, di norma, sono pubblicate, con la sola eccezione riferita ai problemi riguardanti questioni o che riferiscono a qualità delle persone.
6. Nel caso di votazione segreta, in conformità al disposto di cui al comma 3, dovranno essere predisposte schede di votazione che salvaguardino la segretezza e la proporzionalità del voto.

### **Articolo 19**

(Seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria)

1. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. La seconda convocazione può avvenire qualora alla prima convocazione non siano intervenuti i componenti che non rappresentino almeno la metà dei componenti.
3. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  dei componenti.

### **Articolo 20**

(Convocazione d'urgenza dell'Assemblea)

1. L'assemblea consortile può essere convocata d'urgenza qualora lo richiedano particolari situazioni di necessità e d'urgenza.
2. Nel caso di cui al comma 1 il Presidente potrà convocare l'Assemblea con il solo preavviso di 24 ore di anticipo, previa comunicazione telegrafica o telefax.
3. Nel caso in cui la maggioranza dei componenti lo richieda, l'Assemblea potrà essere differita, per una sola volta, di 24 ore.

### **Articolo 21**

(Validità delle adunanze)

1. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti la metà dei componenti e quando questi rappresentino almeno la metà delle quote consortili;
2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti;
3. L'Assemblea, in seconda convocazione, delibera sempre e comunque a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

### **Articolo 22**

(Durata in carica)

1. L'Assemblea dura in carica 4 anni dalla data del suo insediamento che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla proclamazione dei Consiglieri Comunali neo eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
2. Alla convocazione provvede, nel termine perentorio di cui al comma 1, il Presidente uscente. In caso di inerzia, previa messa in mora, provvederà il Prefetto.
3. E' compito dei Segretari comunali dei rispettivi Comuni segnalare al Presidente del Consorzio ogni variazione intervenuta al vertice del rispettivo Comune.
4. L'Assemblea, al fine di assicurare la continuità dei servizi, potrà assumere atti urgenti o improrogabili nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del decreto dei comizi elettorali e l'insediamento dei nuovi componenti.



### **Articolo 23**

(Indennità di presenza e rimborso spese)

1. I membri dell'Assemblea hanno diritto all'indennità di presenza per ciascun giorno di partecipazione effettiva, nella misura prevista per legge.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai membri dell'Assemblea che, per incarico del Presidente, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio consortile, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.
4. I membri dell'Assemblea, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

## **CAPO II. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 24**

(Composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di numero sette Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nella sua prima adunanza anche tra persone esterne all'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 anni dalla data del suo insediamento che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla proclamazione dei Consiglieri comunali neo eletti, o dalla data in cui si è verificata la vacanza, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
4. Il Consigliere neo eletto rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in seno al Consiglio di amministrazione.
5. Alla convocazione provvede, nel termine perentorio di cui al comma 3, il Presidente.

### **Articolo 25**

(Decadenza)

1. Il componente del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a numero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
2. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea e comunicata al Sindaco del Comune di appartenenza.
3. Il Sindaco deve provvedere alla surroga entro 30 giorni dalla comunicazione.
4. La decadenza opera altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge per gli amministratori locali.

### **Articolo 26**

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza generale amministrativa in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea consortile e compie tutti gli atti che siano previsti dall'art. 12 all'Assemblea.
2. Propone tutti gli atti di competenza dell'Assemblea.

3. Adotta tutti gli atti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### **Articolo 27**

(Adunanza e deliberazioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o chi ne fa le veci.
2. Le riunioni, di norma, hanno luogo nelle sede consortile e sono segrete.
3. Il Consiglio di Amministrazione, può essere convocato su richiesta scritta di 1/3 dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non interviene, oltre al Presidente, anche la metà dei componenti.
5. Le deliberazioni, per essere approvate, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

#### **Articolo 28**

(Indennità di carica e rimborso spese ai membri del Consiglio di Amministrazione)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto all'indennità di carica nella misura prevista dalla legge.
2. Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento di speciali incarichi.
3. Ai membri che per delega del Presidente si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio consortile, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno debitamente documentate.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

### **CAPO III. IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 29**

(Il Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti con votazione palese, dall'Assemblea, nella prima seduta, e congiuntamente al Consiglio di Amministrazione.
2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei propri componenti.

#### **Articolo 30**

(Il Vice Presidente)

1. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in casi di assenza o impedimento.

#### **Articolo 31**

(Competenze del Presidente)

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
2. Il Presidente rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi:sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Consiglio e vigila affinché tutti gli atti di competenza del Consorzio vengano eseguiti.

3. Firma la corrispondenza che sia di competenza dei dirigenti, ove esistano: firma altresì i mandati di pagamento, unitamente al Direttore ed al Ragioniere, ove esistano.
4. Applica le sanzioni amministrative, di competenza consortile, nei casi in cui esiste la potestà discrezionale sull'importo della sanzione.
5. Il Presidente può delegare alcuni compiti a componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. Esercita altresì tutte quelle altre funzioni attribuitegli dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 32**

(I provvedimenti di urgenza)

1. Al Presidente competente l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio in favore del Consorzio stesso, adottando, se del caso, provvedimenti d'urgenza che saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.
2. Adotta altresì, nei casi d'urgenza, e sotto la sua responsabilità, tutti i provvedimenti necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi del Consorzio, fatta salva la ratifica del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 33**

(Consultazioni ed informazioni del Presidente)

1. Il Presidente, in rappresentanza del Consorzio, provvede alle consultazioni delle amministrazioni pubbliche e di tutte quelle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, cooperativistiche, sociali e di volontariato, operanti nell'ambito del territorio consortile, al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi consortili.

### **Articolo 34**

(Copertura assicurativa)

1. I componenti dell'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione sono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato, specie in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile ed ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimenti o missioni, secondo quanto stabilito dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1985 n. 816.

## **CAPO IV. IL DIRETTORE**

### **Articolo 35**

(Il Direttore)

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio.
2. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.
3. Il regolamento disciplina le modalità della sostituzione del Direttore.

### **Articolo 36**

(Nomina del Direttore)

1. La nomina del Direttore del Consorzio avviene mediante concorso pubblico.

**Articolo 37**  
(Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore:
  - a) Ha la rappresentanza legale e la responsabilità del Consorzio;
  - b) Esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - c) Formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di cui all'art. 26;
  - d) Sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
  - e) Rappresenta il Consorzio in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
  - f) Esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dal regolamento e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Spetta altresì al Direttore:
  - a) Dirigere il personale;
  - b) Adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi istituzionali e per il loro organico sviluppo;
  - c) Decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa del servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - d) Formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o disciplinari del personale;
  - e) Presiedere alle aste e alle licitazioni private;
  - f) Stipulare contratti;
  - g) Provvedere agli acquisti in economia ed alle indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'azienda;
  - h) Controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
  - i) Firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non sono di competenza del Presidente;
  - j) Vigilare sul regolare invio dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione da parte del Segretario o, in mancanza, provvedervi direttamente;
  - k) Interviene alle sedute degli organi collegiali con voto consultivo;
  - l) Esprimere pareri tecnici ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
  - m) Intervenire di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare e transigere la controversia.

**CAPO V. IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Articolo 39**  
(I revisori)

1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei Dottori commercialisti e Ragionieri, dei quali, almeno uno, che funge da Presidente, dovrà essere scelto dal ruolo ufficiale dei Revisori dei conti.
2. Non possono essere nominati revisori i consiglieri comunali, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinato il Consorzio o Industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio.

3. I membri del Collegio durano in carica 3 anni, non sono revocabili se non per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
4. Il compenso è fissato dall'Assemblea consortile.

#### **Articolo 40**

(Nomina del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti viene nominato dall'Assemblea, con voto segreto.
2. Ogni membro dell'Assemblea potrà scrivere sulla scheda di nomina non più di due candidati.

#### **Articolo 41**

(Compiti dei revisori)

1. Il collegio dei revisori:
  - a) Controlla l'amministrazione del Consorzio;
  - b) Vigila sull'osservanza della Legge e del presente Statuto;
  - c) Accerta la regolare tenuta della contabilità consortile, la corrispondenza del bilancio e la corretta gestione economica-finanziaria del Consorzio;
  - d) Redige la relazione annuale, da sottoporre congiuntamente al conto, all'approvazione dell'Assemblea del Consorzio.
2. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni tre mesi.
3. Il regolamento stabilisce le modalità dei compiti dei revisori.

### **TITOLO III**

#### **UFFICI E PERSONALE**

#### **Articolo 42**

(Ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La dotazione del personale e dei relativi uffici e servizi è determinata dall'apposita pianta organica del personale.
2. L'Assemblea del Consorzio, nel rispetto delle normative vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, approva il regolamento organico con annessa tabella del personale.
3. Le figure indispensabili per il funzionamento dei servizi del Consorzio sono: il Direttore, il Ragioniere, il Segretario.
4. Il regolamento del personale dovrà, altresì, uniformarsi ai principi ed alle disposizioni della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

#### **Articolo 43**

(Il Segretario del Consorzio)

1. Il Segretario del Consorzio è di norma, il Segretario Comunale del Comune dove ha la sede legale.
2. Il Segretario a norma dell'art. 52 della Legge 8/6/1990 n° 142, partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, esprime i pareri previsti dall'art. 53 della Legge citata e cura la redazione dei verbali.

3. Il Segretario cura l'istruttoria delle pratiche corredandole dei rispettivi pareri: redige i verbali delle sedute ed attende ad ogni altra incombenza necessaria per il buon funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
4. Roga i contratti del Consorzio.
5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, sono adempiute dal componente più giovane dei rispettivi collegi.

#### **Articolo 44**

(Personale)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle Leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali e dal presente statuto.

#### **Articolo 45**

(Modalità di assunzione del personale)

1. Il personale del consorzio è assunto mediante concorso pubblico, o mediante pubblica selezione.
2. E' consentito il trasferimento al Consorzio di personale dei Comuni, della Regione, o di altro Ente pubblico, su domanda, e di concerto con le altre rispettive Amministrazioni.

### **TITOLO IV**

#### **FINANZE E CONTABILITA'**

#### **Articolo 46**

(Il bilancio di previsione pluriennale)

1. Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine (triennale o quinquennale) che aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.
2. Esso comprende tutte le decisioni assunte dall'Assemblea, secondo le priorità e compatibilità rispetto al complesso dei mezzi finanziari.

#### **Articolo 47**

(Il bilancio di previsione annuale)

1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento di Governo dell'azione politico-amministrativa del Consorzio.
2. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

#### **Articolo 48**

(La relazione previsionale e programmatica)

1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale.
2. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente.

3. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

**Articolo 49**  
(Mezzi finanziari)

1. Il Consorzio trae le proprie entrate essenzialmente dalle gestione in forma associata degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi della Legge n° 10 del 10 febbraio 1993.
2. Per i servizi di cui al comma 1, il Consorzio provvede all'applicazione delle tariffe, ai sensi delle disposizioni di legge, statale e regionale.
3. Il Consorzio, inoltre, può provvedere al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:
  - Quote di partecipazione degli Enti consorziati;
  - Mutui o prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
  - Conferimenti straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, o da altri Enti;
  - Quote per ripiano dell'eventuale disavanzo di gestione.

**Articolo 50**  
(Partecipazione dei consorziati all'attività economica)

1. Gli enti consorziati partecipano all'attività economica del Consorzio con quote ripartite sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il riparto delle spese viene comunicato ai Comuni Consorziati sulla base delle indicazioni del piano Regionale.
3. Ciascun Comune deve inserire nel proprio bilancio la quota di spesa dell'anno di competenza e dovrà provvedere al pagamento della propria quota di scadenze trimestrali.
4. Nella fase di prima applicazione e comunque sino all'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti, per costituire un primo fondo, ogni Comune è tenuto al versamento di una quota annua pro-spese generali di Lire 500 per abitante.
5. Le quote degli Enti Consorziati dovranno essere versate:
  - Il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio, entro il mese di ottobre;
  - Un ulteriore 40% sulla base del bilancio preventivo, entro dicembre e l'eventuale saldo entro il 31 gennaio.
6. In caso di ritardo del versamento delle quote saranno applicati gli interessi di mora, nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.

**Articolo 51**  
(Riparto delle spese)

1. Le spese di carattere generale del Consorzio sono annualmente ripartite tra i consorziati in conformità al parametro fissato dall'art. 50.
2. Il riparto ha luogo in sede di approvazione del bilancio di previsione.

**Articolo 52**  
(Spese per singole realizzazioni)

1. Il Consorzio potrà altresì provvedere alla realizzazione di nuove opere o ampliamento o rinnovamento di opere precedenti, concordando preventivamente, con i singoli Comuni consorziati, il riparto delle relative spese.

### **Articolo 53**

(Copertura spesa d'esercizio, miglioramento servizi e realizzazione di nuovi impianti)

1. Le entrate ordinarie eventualmente eccedenti la copertura dei costi di gestione, fermo restando il principio dell'efficacia, efficienza ed economicità, vengono accantonate, per essere destinate al miglioramento dei servizi ed al finanziamento di nuovi impianti.

### **Articolo 54**

(Assunzione dei mutui)

1. L'assunzione dei mutui (per la realizzazione delle opere di investimento e per la manutenzione straordinaria) è deliberata dall'Assemblea Consortile, con la maggioranza degli Enti consorziati.
2. Gli oneri derivanti dall'assunzione dei mutui e tutte le altre spese di investimento, saranno ripartiti tra tutti gli Enti Consorziati in conformità al disposto dell'art. 50 dello Statuto.

### **Articolo 55**

(Il conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo dell'attività della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il conto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale entro il 31 marzo.
3. Il conto deve essere successivamente trasmesso ai revisori, per la attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione.
4. Il conto, con la relazione dei revisori, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte dell'Assemblea, nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nel sottoporre all'Assemblea l'approvazione del conto, propone la destinazione degli utili secondo le priorità stabilite dall'art. 43 del D.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902.

### **Articolo 56**

(Servizio di tesoreria)

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di Credito, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V**

### **LA RESPONSABILITA'**

### **Articolo 57**

(Responsabilità degli amministratori, del Direttore, del Segretario, dei Dirigenti e del Ragioniere)

1. Gli amministratori sono responsabili per il danno patrimoniale provocato al Consorzio per azioni od omissioni illegittime.
2. Il Direttore ed il Segretario sono responsabili della completezza del procedimento delle deliberazioni.
3. Il Direttore ed il Segretario sono responsabili, unitamente al Dirigente preposto al servizio, degli atti e delle procedure di attuazione delle delibere. Egli accerta la rispondenza tra ciò



che è stato deliberato e la sua esecuzione. Il Direttore o i Dirigenti sono responsabili dei pareri espressi e successivamente, a delibera adottata, della esecuzione dei provvedimenti secondo criteri di efficienza e di economicità.

4. Il Ragioniere è responsabile dell'accertamento dell'esistenza della disponibilità del capitolo, sul quale annota l'assunzione dell'impegno.

#### **Articolo 58**

(Responsabilità del Tesoriere)

1. Il Tesoriere è responsabile delle riscossioni e dei pagamenti nel corso dell'esercizio, così come risultano nel conto generale reso al Consorzio.

#### **Articolo 59**

(Responsabilità dei revisori di conto)

1. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e dell'adempimento dei loro doveri, svolti con la diligenza del mandatario.

#### **Articolo 60**

(Obbligo di denuncia alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica)

1. Il Collegio dei revisori ha l'obbligo di denunciare alla Procura Generale della Corte dei Conti i danni cagionati dagli amministratori, singoli o collegialmente.
2. Il Presidente, allorquando viene a conoscenza del fatto dannoso, è obbligato a denunciarlo immediatamente alla Procura Generale della Corte dei Conti.
3. Il Collegio dei revisori ed il Presidente, quando vengono a conoscenza di un reato, devono denunciarlo alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale.

### **TITOLO VI**

#### **LA PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 61**

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono pubblicate, in primo luogo, all'Albo Pretorio della sede consortile, ed inoltre, agli Albi Pretori dei Comuni consorziati, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Alla pubblicazione delle deliberazioni presso la sede consortile provvede il Segretario del Consorzio, mentre per le pubblicazioni presso gli altri Comuni consortili, provvedono i rispettivi Segretari Comunali.

#### **Articolo 62**

(La trasparenza)

1. L'Assemblea consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza.
2. Tutte le deliberazioni di determinazione dei canoni e delle tariffe devono essere comunicate ai rispettivi Consigli comunali.

### **Articolo 63**

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 64**

(Arbitrato)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli enti consorziati saranno decise da un Collegio arbitrale di tre membri, secondo le disposizioni del regolamento.
2. Alla nomina provvede singolarmente ogni Ente, mentre il terzo arbitro, con funzioni di Presidente è nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

### **Articolo 65**

(Interpretazione dello statuto)

1. L'Interpretazione autentica del presente statuto è di competenza dell'Assemblea consortile, che lo interpreta secondo i principi della Legge 8 giugno 1990, n. 142, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i principi generali del diritto.

### **Articolo 66**

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si rinvia agli statuti comunali, alle leggi, ai regolamenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

